



*Predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche dell’IVA e della dichiarazione annuale dell’IVA di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Ulteriore estensione del periodo sperimentale stabilito con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021*

## **IL DIRETTORE DELL’AGENZIA**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

### **Dispone**

- 1 Il periodo sperimentale di cui ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021 e n. 9652 del 12 gennaio 2023 è esteso alle operazioni effettuate nel 2024.
- 2 A partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024, viene resa disponibile ai soggetti destinatari dei documenti IVA precompilati e ai loro intermediari delegati una ulteriore funzionalità che consente di scaricare in forma massiva, mediante un sistema di cooperazione applicativa, su rete internet, di tipo *Web Service*, i seguenti documenti elaborati dall’Agenzia delle entrate:
  - a) bozze dei registri IVA mensili;
  - b) prospetti riepilogativi IVA su base mensile e trimestrale;
  - c) bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche;
  - d) bozza della dichiarazione IVA annuale.
- 3 Restano confermate le altre disposizioni contenute nei provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021 e i relativi allegati A e B e n. 9652 del 12 gennaio 2023.

## **Motivazioni**

L'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 10 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, prevede che, a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza *on line* basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, nell'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia stessa, in un'apposita sezione, le bozze dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto IVA e le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'IVA.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 183994 dell'8 luglio 2021 sono state individuate le regole tecniche per l'elaborazione delle bozze dei documenti elencati nel comma 1 del citato articolo 4, la platea dei destinatari e le modalità di accesso da parte degli operatori IVA e degli intermediari delegati.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 9652 del 12 gennaio 2023 è stata ampliata la platea dei soggetti destinatari dei documenti IVA elaborati dall'Agenzia ed esteso al 2023 il periodo di sperimentazione.

Con il presente provvedimento viene ulteriormente esteso il periodo di sperimentazione anche al 2024, ritenendo opportuno consolidare e arricchire i dati precompilati della platea già individuata, considerato che la stessa riguarda circa 2,4 milioni di soggetti IVA. In particolare, per i soggetti che adottano il regime speciale riferito alle attività agricole, nel corso del 2023 sono state introdotte nuove funzionalità nell'applicativo web dei documenti IVA precompilati per consentire di integrare le annotazioni nei registri e determinare la corretta liquidazione dell'IVA a credito. Il 12 dicembre 2023, inoltre, sono state pubblicate le nuove specifiche tecniche del tracciato delle fatture elettroniche (versione 1.8, utilizzabile a partire dal 1° febbraio 2024), che consentono, per i soggetti che adottano il regime speciale riferito alle attività agricole di cui agli articoli 34 e 34-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, di indicare per ogni fattura la percentuale di compensazione, nonché gli altri dati utili a determinare l'IVA

ammessa in detrazione. Queste informazioni potranno essere utilizzate per calcolare l'ammontare dell'IVA a credito da riportare nei documenti IVA precompilati riferiti a tali soggetti.

Inoltre, al fine di ampliare la gamma dei servizi messi a disposizione degli operatori economici e dei loro intermediari, recependo anche le richieste provenienti dalle associazioni di categoria in ordine ad una maggiore integrazione con i sistemi gestionali, l'Agenzia estende la funzionalità dei servizi in cooperazione applicativa di cui al punto 8. del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 433608 del 24 novembre 2022, già attiva per i *file* delle fatture elettroniche, dei corrispettivi e degli elenchi A e B del bollo, ai documenti IVA elaborati dall'Agenzia. Ciò consente di effettuare un colloquio automatico tra sistemi informatici mediante download massivi dei dati elaborati e messi a disposizione nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa. I dati acquisiti in via automatica potranno essere importati dai soggetti IVA e dai loro intermediari nei propri sistemi gestionali oppure utilizzati per un confronto con le informazioni a loro disposizione.

Restano confermate le modalità di accesso all'applicativo web, le regole tecniche per l'elaborazione delle bozze dei documenti IVA, le modalità e i termini per la convalida dei registri e le connesse condizioni per la memorizzazione dei registri convalidati da parte dell'Agenzia delle entrate, disciplinate con i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 luglio 2021 e del 12 gennaio 2023.

## **Riferimenti normativi**

### *Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate*

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1)

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1)

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).

### *Normativa di riferimento*

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;  
Legge 27 luglio 2000, n. 212;  
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;  
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;  
Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;  
Decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127;  
Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;  
Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;  
Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021);  
Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;  
Provvedimento del Direttore dell'Agazia delle entrate 8 luglio 2021, n. 183994;  
Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate del 24 novembre 2022, n. 433608;  
Provvedimento del Direttore dell'Agazia delle entrate 12 gennaio 2023, n. 9652.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell'Agazia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 19 gennaio 2024

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

*Firmato digitalmente*